

L'assicurazione invalidità in breve

Scopo e aventi diritto

Dal 1960 l'assicurazione invalidità protegge gli assicurati dalle conseguenze economiche di danni alla salute fisica, psichica o mentale dovuti a malattia, infortunio o infermità congenita. Hanno diritto alle sue prestazioni le persone che hanno perso almeno parzialmente la capacità al guadagno o non possono più svolgere le mansioni consuete. La riduzione della capacità al guadagno deve essere permanente o di lunga durata (di regola almeno un anno).

Prestazioni

Conformemente al suo principio guida («priorità dell'integrazione sulla rendita»), l'AI applica in primo luogo provvedimenti finalizzati a prevenire ridurre o eliminare l'invalidità. Se una (re)integrazione non è possibile o lo è solo parzialmente, l'AI provvede a sostituire la perdita di guadagno degli invalidi versando loro delle rendite.

1) Rilevamento tempestivo e intervento tempestivo

Il rilevamento tempestivo e l'intervento tempestivo sono due nuovi strumenti introdotti con la 5a revisione dell'AI (1.1.2008). Il rilevamento tempestivo ha lo scopo di individuare il più rapidamente possibile le persone che rischiano di diventare invalide per evitare la cronicizzazione dei loro problemi di salute. L'intervento tempestivo è uno strumento che permette all'AI di prendere rapidamente e facilmente una serie di provvedimenti immediati per far sì che le persone parzialmente o totalmente incapaci al lavoro riescano a mantenere il loro impiego oppure a trovare un nuovo posto di lavoro.

2) Provvedimenti d'integrazione

L'assicurato invalido o a rischio d'invalidità ha diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete, indipendentemente dal fatto che prima dell'invalidità abbia o no esercitato un'attività lucrativa. I provvedimenti d'integrazione comprendono:

- I provvedimenti di reinserimento: queste misure sono destinate, in particolare, agli assicurati la cui capacità al guadagno è ridotta almeno del 50% da oltre 6 mesi a causa di difficoltà di natura psichica. Il loro scopo è creare le condizioni affinché gli assicurati siano in grado di partecipare a provvedimenti professionali o di tornare ad esercitare un'attività lucrativa.
- I provvedimenti professionali: gli assicurati incapaci al lavoro e idonei all'integrazione hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro appropriato. La gamma delle misure è vasta e comprende l'orientamento professionale, la prima formazione professionale, il perfezionamento professionale, la riformazione professionale, il collocamento e l'aiuto in capitale.
- I mezzi ausiliari: l'AI consegna agli assicurati i mezzi ausiliari di cui necessitano per esercitare un'attività lucrativa o per compiere gli atti ordinari della vita (secondo un elenco prestabilito).
- I provvedimenti sanitari: fino all'età di 20 anni, gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari alla loro integrazione professionale o in vista del compimento delle mansioni consuete. Questi

provvedimenti non includono il trattamento della malattia in sé, che è di competenza dell'assicurazione-malattie. Gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari fino all'età di 20 anni in caso di infermità congenita.

Agli assicurati che beneficiano di provvedimenti d'integrazione e che prima dell'invalidità esercitavano un'attività lucrativa sono versate indennità giornaliere. Per gli assicurati senza attività lucrativa che partecipano a un provvedimento d'integrazione sono previste, se del caso, indennità per la custodia dei figli o per l'assistenza ai familiari.

Prestazioni pecuniarie: rendita, assegno per grandi invalidi

Il diritto alla rendita nasce unicamente se i provvedimenti d'integrazione non hanno dato o hanno dato solo in parte i risultati auspicati oppure se non hanno senso. Il diritto alla rendita e l'importo della medesima dipendono dal grado dell'invalidità.

Invalità di almeno il 70 per cento	→	rendita intera (min. fr. 1140.-; max. fr. 2280.-)
Invalità di almeno il 60 per cento	→	tre quarti di rendita
Invalità di almeno il 50 per cento	→	mezza rendita
Invalità di almeno il 40 per cento	→	quarto di rendita

Chi, a causa dell'invalidità, necessita costantemente dell'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita (p. es. vestirsi, andare in bagno, mangiare) ha inoltre diritto ad un assegno per grandi invalidi (min. fr. 228.-; max. fr. 1824.-; l'importo dipende dal grado d'invalidità – «lieve», «medio» o «elevato» – e dal luogo – casa o istituto – dove vive l'assicurato). Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento alla rendita AI subentra una rendita AVS.

Finanziamento

Le prestazioni dell'AI sono finanziate dai contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, dal contributo della Confederazione (pari al 38% delle uscite) e dalle entrate provenienti dai casi di regresso contro terzi responsabili. L'aliquota di contribuzione dell'AI è attualmente dell'1,4 per cento (non è più stata modificata dal 1995) e viene versata in ragione di metà ciascuno dai datori di lavoro e dai salariati.

L'AI nel contesto del sistema dei tre pilastri/ distinzione da altre assicurazioni sociali
Insieme all'AVS, l'AI costituisce il primo dei tre pilastri del nostro sistema di previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Il secondo è rappresentato dalle casse pensioni (previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità), il terzo dalla previdenza individuale. Grazie al suo sistema di assicurazioni sociali la Svizzera dispone di una rete che offre protezione finanziaria contro i rischi che il singolo individuo non è in grado di affrontare.

Il coordinamento tra l'assicurazione invalidità e le altre assicurazioni sociali, segnatamente l'assicurazione contro gli infortuni, l'assicurazione malattie, l'AVS, l'assicurazione contro la disoccupazione e l'assicurazione militare, è garantito. In caso d'invalidità, le prestazioni delle altre assicurazioni sono fondate su quelle dell'AI: il loro importo è determinato in funzione di quello delle corrispondenti prestazioni AI. L'AI stessa, viceversa, quale assicurazione di base del primo pilastro, fornisce sempre la prestazione completa.

Miniglossario AI

Disabili: *persone menomate nella salute fisica, mentale o psichica. Ai fini dell'assicurazione invalidità è particolarmente importante se, in che misura e in virtù di quali provvedimenti un disabile può ancora esercitare un'attività lucrativa nonostante la menomazione.*

Invalidi: *disabili cui è riconosciuta un'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.*

Incapacità al lavoro: *incapacità temporanea di svolgere il proprio lavoro per motivi di salute.*

Incapacità al guadagno: *incapacità al lavoro totale o parziale dovuta a motivi di salute, perdurante nonostante le cure e i provvedimenti d'integrazione ed estesa a tutti i tipi di lavoro esigibili dall'assicurato.*

Integrazione: *provvedimenti finanziati dall'AI (quali riformaione, consulenza professionale o adeguamento del posto di lavoro) che permettono agli assicurati disabili o invalidi di continuare o riprendere ad esercitare un'attività lucrativa nonostante la menomazione.*

Reinserimento: *innesto in un tessuto sociale di cui l'assicurato potrà sentirsi parte al di là della mera integrazione professionale.*

Informazioni

Angela FÜRER, Gestione strategica II, Ambito AI, Ufficio federale delle assicurazioni sociali, tel. 031 322 90 25, e-mail: sekretariat.iv@bsv.admin.ch

Ulteriori informazioni

- <http://www.bsv.admin.ch>
- <http://www.ahv-iv.info>